



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale – Ufficio III
Ambito Territoriale di Ancona

IL DIRIGENTE

- VISTO il Decreto-Legge 29 ottobre 2019, n. 126, che introduce modificazioni all'articolo 4 della Legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 1, comma 107, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all'introduzione di graduatorie provinciali per l'assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche;
- VISTO il Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 22 (GU n. 93 del 8.4.2020), convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2020, n. 41 (GU n. 143 del 6.6.2020) e, in particolare, l'articolo 2, comma 4-ter, il quale dispone che: "La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte dell'ufficio scolastico provinciale territoriale competente... omissis";
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, che dispone la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal D.P.R. n. 19/2016, come indicato nell'allegato A;
- VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024 relativa alle "Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo" e in particolare l'art. 8 comma 5 che prevede che "Gli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni."
- VISTO l'art. 6, comma 4, dell'OM 88/2024 che dispone che *"gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione o per i quali sia accertata la sussistenza di una delle condizioni ostative di cui al presente articolo"*;
- VISTO l'articolo 7, comma 8, dell'O.M. 88/2024 ai sensi del quale l'aspirante che non è in possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma dell'ordinanza citata è escluso dalle relative graduatorie;
- RITENUTO necessario procedere all'esclusione dei candidati privi del requisito di cui all'art. 6 comma 1 lett. b) della succitata O.M. in assenza di previa comunicazione di avvio del procedimento attesa la natura vincolata del presente provvedimento adottato in ossequio alle disposizioni in precedenza riportate nonché in ragione delle particolari esigenze di celerità e urgenza del procedimento dettate dalla necessità di assicurare il corretto e ordinato avvio dell'anno scolastico;

2024071170911_esclusione GPS AAAA_EEEE_EEEM_ADEE II Fascia

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Via XXV Aprile, 19, 60127 Ancona - Codice IPA: m_pi

Pec: uspan@postacert.istruzione.it – E-mail: usp.an@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale - DBOURO per quella ordinaria

Tel: 071 22951 – CF: 80012010429

Sito internet: www.marche.istruzione.it; <https://www.istruzione-ancona.it/>



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale – Ufficio III
Ambito Territoriale di Ancona

DISPONE

Art. 1) Per le motivazioni indicate in premessa e alla luce della normativa sopra richiamata è disposta l'esclusione dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze della provincia di Ancona valide per il biennio 2024-2026 degli aspiranti di seguito elencati:

- BELLONI LORETTA (22/03/1975 AN)
esclusione dalla GPS ADEE – II° FASCIA per mancanza delle tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado maturate entro la data di presentazione della domanda;
- ANASTASIO MARIA ROSARIA (05/02/1987 CE)
esclusione dalla GPS EEEE – I° FASCIA per mancanza del titolo di accesso;
- CIARLONI DAVIDE (08/02/1996 PS)
esclusione dalla GPS EEEM (Scienze motorie e sportive nella Scuola Primaria) – I° FASCIA per mancanza del titolo di accesso;
- AQUILANTI CLAUDIA (11/09/1990 AN)
esclusione dalla GPS EEEE – I° FASCIA per mancanza del titolo di accesso;
- CAMPARADA SAMANTHA (04/05/1973 RE)
esclusione dalla GPS AAAA – I° FASCIA per mancanza del titolo di accesso.

Art.2) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni.

Art. 3) Il presente provvedimento è pubblicato sul sito di questo Ufficio <http://www.istruzione-ancona.it/> con valore di notifica per i docenti interessati.

IL DIRIGENTE
Luca Galeazzi